



**Città di Foggia**  
**AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE**

**ORDINANZA SINDACALE**  
**nr. 33 del 06/11/2015**

**OGGETTO: Misure urgenti da adottare per fronteggiare il propagarsi di RHYNCOPHORUS FERRUGINEUS (Olivier) PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME, sul territorio comunale.**

**IL SINDACO**

VISTE le segnalazioni e l'effettivo riscontro di un'emergenza fito-sanitaria dovuta alla diffusione del parassita *Rhyncophorus ferrugineus* (Olivier), comunemente detto Punteruolo rosso delle palme in alcune zone del territorio comunale;

TENUTO CONTO del grave rischio per l'incolumità pubblica dovuto alla caduta al suolo di parti vegetali e/o di piante infestate dal fitofago;

CONSIDERATO che la presenza di potenziali focolai di infezione, anche in aree private, possono procurare una grave minaccia per tutto il territorio comunale, sia sotto l'aspetto igienico-sanitario in relazione al propagarsi del fenomeno, sia per il profilo paesaggistico che le palme rivestono nel nostro ambiente urbano; DATO ATTO dell'elevato costo che la gestione dell'emergenza potrebbe avere nel caso in cui i focolai di infezione dovessero diffondersi, nonché il rischio connesso all'uso di antiparassitari in ambito urbano;

RILEVATO che la REGIONE PUGLIA – Assessorato alle Risorse Agroalimentari e l'Osservatorio Fitosanitario Regionale hanno pubblicato sul proprio portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) le misure fitosanitarie per il controllo e l'eradicazione del *Rhyncophorus ferrugineus* (Olivier), comunemente detto Punteruolo rosso;

RILEVATO ANCORA che per l'applicazione delle predette misure fitosanitarie è necessaria la più ampia collaborazione tra Servizio Regionale, Amministrazione comunale, Uffici Provinciali dell'Agricoltura - competenti per territorio - e privati;

VISTA la Direttiva 200/29/CE del Consiglio, dell'08 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/Ce concernete le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214 "Attuazione della Direttiva 200/89/Ce concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai

prodotti vegetali”;

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 25 maggio 2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 139/24 del 31 05 2007);

PRESO ATTO che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha recepito la suddetta decisione della Commissione delle Comunità Europee del 25 maggio 2007 ed ha emanato un Decreto di lotta obbligatoria al *Rhyncophorus ferrugineus* (Olivier), comunemente detto Punteruolo rosso delle palme

VISTO l'art. 500 del Codice Penale;

VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.

VISTO in particolare, l'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214, relativo alle sanzioni Amministrative, che ai commi 20 e 23 prevede:

- Comma 20 “chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli artt. 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da €. 5.000,00 a €.30.000,00;
- Comma 23 “chiunque non ottempererà alle prescrizioni impartite dai Servizi Fitosanitari Regionali ai sensi dell'art. 52, comma1, lettera g), è punito con la sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da €. 500,00 a €. 3.000,00;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

### **ORDINA**

Per i motivi in premessa citati:

- 1) E' fatto obbligo ai possessori a qualsiasi titolo di palme presenti sul territorio comunale di Foggia di effettuare tutte le profilassi ed i controlli volti alla salvaguardia della specie arborea predetta, provvedendo, nel caso in cui si manifestino i sintomi dell'attacco del “punteruolo rosso”, ad applicare le misure fitosanitarie stabilite dalla Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari/ Settore Alimentazione e Dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale;
- 1) E' fatto altresì obbligo ai soggetti di cui al presente punto 1), sia per casi sospetti sia per i casi nei quali sia stata accertata infestazione in atto del fitofago, di segnalare immediatamente, per l'adozione delle conseguenti attività di profilassi obbligatoria, interventi di eradicazione agli Uffici presso cui operano Ispettori fitosanitari territorialmente competenti, di cui si riportano i riferimenti:
  - Regione Puglia – Ufficio Provinciale dell'Agricoltura – Foggia  
Piazza Umberto Giordano n° 1 - 71121 Foggia – tel. 0881 706506/706517  
P.e.c.: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;
- 2) Di adottare, a propria cura e spese, le misure necessarie prescritte dal Piano di Azione Regionale, in caso di abbattimento/distruzione delle palme infestate dal parassita;
- 3) Stabilisce che il possessore, a qualsiasi titolo, della pianta, documenti l'avvenuto smaltimento secondo le vigenti disposizioni normative in materia, ricorrendo a Ditta di propria fiducia, specializzata nelle attività di abbattimento, distruzione, trasporto e smaltimento presso centri autorizzati;

### **AVVERTE**

- le violazioni delle disposizioni impartite con la presente Ordinanza verranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa;
- in caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del Codice Penale;
- il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente Ordinanza e delle prescrizioni stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale comporterà, secondo i casi, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs.vo n° 214/2005.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga resa nota:

- Alla Prefettura di Foggia;
- Al Corpo Forestale dello Stato;
- Al locale Corpo di Polizia Municipale;
- Divulgata mediante gli organi di stampa ed informazione;
- La pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet dell'Amministrazione comunale all'indirizzo **[www.comune.foggia.it](http://www.comune.foggia.it)**.

## **INFORMA**

Che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. della Puglia ovvero al Presidente della Repubblica, entro rispettivamente il termine di 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune.

**IL SINDACO**

Franco Landella

**IL DIRIGENTE:**

**Maggio Ing. Mario**

**Estensore: D'Orta Elena**